

Rettifica della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

(Gazzetta ufficiale L 100 del 19 aprile 1994)

A pagina 3, articolo 1, paragrafo 3, lettera a):

anziché: «... alla conversione di energia ed alla trasformazione di materiale»,

leggasi: «... alla conversione di energia e/o alla trasformazione di materiale»;

a pagina 3, articolo 1, paragrafo 3, «Impiego conforme alla destinazione»:

anziché: «... funzionamento sicuro degli apparecchi»,

leggasi: «... funzionamento sicuro degli apparecchi, dei sistemi di protezione e dei dispositivi»;

a pagina 7, articolo 10, paragrafo 3, seconda frase:

anziché: «... apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi...»,

leggasi: «... apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2...»;

a pagina 9, allegato I, punto 1, lettera b), terza frase:

anziché: «In presenza di atmosfera potenzialmente esplosiva, l'alimentazione di energia di questi apparecchi dovrebbe poter essere interrotta.»,

leggasi: «In presenza di atmosfera potenzialmente esplosiva, l'alimentazione di energia di questi apparecchi deve interrompersi.»;

a pagina 12, allegato II, punto 1.1.3:

anziché: «... la resistenza agli urti...»,

leggasi: «... la resistenza meccanica...»;

a pagina 13, allegato II, punto 1.2.4, prima frase:

anziché: «Gli apparecchi e sistemi di protezione utilizzati in zone...»,

leggasi: «Gli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in zone...»;

a pagina 14, allegato II, punto 1.5.1, prima frase:

anziché: «dai dispositivi di misurazione e di comando...»,

leggasi: «... dai dispositivi di misura e/o di comando...»;

a pagina 15, allegato II, punto 2.0.1.1, ultima frase:

anziché: «Essi debbono restare...»,

leggasi: «Essi debbono poter restare...»;

a pagina 23, allegato V, punto 3, prima frase:

anziché: «... la conformità dell'apparecchio ai requisiti della direttiva mediante controllo e prova di ogni singolo prodotto...»,

leggasi: «... la conformità dell'apparecchio e del sistema di protezione nonché del dispositivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ai requisiti della direttiva, mediante controllo e prova di ogni singolo apparecchio e sistema di protezione nonché del dispositivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2...».
